



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Civile e Penale di Padova - Sez. IA Civile, composto

dai Signori Magistrati:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1) Dott. Francesco Spaccasassi | Presidente |
| 2) Dott.ssa Federica Fiorillo | Giudice |
| 3) Dott.ssa Micol Sabino | Giudice rel. |

riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

sentenza

Letto il ricorso depositato in data 07.07.17 e rubricato al n.
294/2017 pre-fall;

letta la costituzione di Giannino e Michele in data
25.07.17;

presa visione dei documenti allegati;

visto il verbale di udienza del 27.07.17;

osserva quanto segue.

La tesi del fallimento ricorrente è che i signori Giannino e
Michele padre e figlio, siano soci di una società holding
di fatto occulta che ha esercitato il proprio potere di direzione
e coordinamento rispetto alle due società Carta srl-di

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Lep'.

seguito (il cui fallimento è oggi istante) e

di seguito

Riferisce l'istante in particolare che le due società vedono come soci i soli membri della famiglia (il capitale di dal 1998, è detenuto da Giannino e Giuliana Santi, moglie di Giannino e madre di Michele, mentre vede come soci al 50% Giannino e Michele con potere gestorio dei singoli enti in capo agli stessi soggetti Michele e Giannino (quanto a fino a dicembre 2010).

Sempre nella prospettazione del fallimento ricorrente, la così ricostruita holding di fatto, occulta, avrebbe esercitato attività di direzione e coordinamento abusiva specialmente nei confronti di con conseguente responsabilità a carattere risarcitorio ex art. 2497 cc in capo alla holding, responsabilità che viene azionata dalla curatela del fallimento in luogo dei creditori della stessa per il danno cagionato all'integrità del patrimonio della società eterodiretta; ne discende l'odierna istanza di fallimento sussistendo il presupposto dell'insolvenza, con fallimento in estensione anche dei soci Giannino e Michele

Ciò premesso, occorre prendere preliminarmente posizione in ordine alle eccezioni preliminari sollevate dalla parte resistente.

I. La compromissione del diritto di difesa



I resistenti si dolgono della compromissione del diritto di difesa per l'intervenuta dimidiazione dei termini ex art. 15 l.f., con conseguente richiesta di rimessione in termini e differimento della comparizione delle parti.

Le doglianze svolte da parte resistente sono infondate.

Infatti va in primo luogo sottolineato che "l'imminente scadenza del termine annuale previsto dalla L. fall., art. 10" è una circostanza ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità idonea a legittimare la riduzione dei termini a comparire di cui all'art. 15 co. 3, secondo cui gli stessi "possono essere abbreviati dal presidente del tribunale con decreto motivato se ricorrano particolari ragioni di urgenza" l.f. (Cass. n. 2561/2014).

E che l'art. 10 l.f. citato possa ritenersi applicabile anche alle società non iscritta nel registro delle imprese è stato affermato sempre dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 15346/2016 in motivazione): nel nostro caso facendosi applicazione dell'art. 10 l.f. potrebbe giungersi all'affermazione che decorso l'anno dalla dichiarazione di fallimento dell'odierno istante (sentenza depositata in data 2/8/2016), ove tale evento fosse identificato come momento di cessazione dell'attività di direzione e coordinamento della holding di fatto, il fallimento della stessa sarebbe precluso.

In secondo luogo va rilevato che per entrambi i resistenti la notifica a mezzo Carabinieri si è perfezionata in data 12.7.2017, dunque quindici giorni prima dell'udienza con la conseguenza che gli stessi hanno avuto a disposizione l'intero termine di cui all'art. 15 I.f. a prescindere dalla dimidiazione concessa. Dunque va esclusa con riguardo ai resistenti qualsiasi violazione del diritto di difesa.

All'udienza del giorno 27 luglio 2017 parte resistente, costituitasi, ha dimesso documentazione medica inerente l'impedimento a comparire del signor Giannino chiedendo conseguentemente un rinvio onde consentire l'audizione personale del medesimo.

L'istanza va rigettata.

Infatti, ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, il debitore può sia costituirsi nel giudizio con memoria, sia partecipare all'udienza: in altre parole deve ritenersi che il diritto di difesa sia sufficientemente tutelato attraverso la costituzione in giudizio con memoria e attraverso l'assistenza dell'avvocato, e che non sia necessaria a tal fine l'audizione personale del debitore.

Quand'anche si condividesse la tesi della non comprimibilità del diritto ad essere sentito, deve comunque ritenersi che, specie in ipotesi di ricorrenza, per i motivi suesposti, di ragioni di urgenza e ove l'audizione implichi il rinvio dell'udienza, sia onere del debitore specificare quali ragioni difensive, che

IL CASO.it

potrebbero essere assicurate dalle dichiarazioni, non siano state o non avrebbero potuto essere spese nella memoria di costituzione.

Allegazione che nel caso di specie è del tutto assente.

La parte resistente afferma inoltre che la violazione del diritto di difesa sarebbe stata cagionata dal colpevole ritardo con cui il fallimento istante ha assunto l'odierna iniziativa, considerando che la curatrice del fallimento già commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo con riserva proposto dalla medesima società, avrebbe avuto da tempo conoscenza dei medesimi fatti oggi dedotti.

Tale difesa non coglie nel segno poiché per un verso va ribadito che non vi è stata alcuna compromissione del diritto di difesa, mentre per altro verso la complessità della ricostruzione operata dall'istante e la mole della documentazione dimessa escludono la ravvisabilità di un ritardo colpevole.

2. L'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Padova

La parte resistente eccepisce l'incompetenza del Tribunale adito contestando l'assunto dell'istante secondo cui la sede operativa della società di fatto in parola sarebbe ubicata nello stesso luogo ove è ubicata la sede delle società etero dirette, ossia nel circondario del Tribunale intestato.



delle società etero dirette poichè è in relazione alla attività di queste ultime che sono state assunte le scelte strategiche per la realizzazione dell'interesse sovradimensionato di cui più oltre si dirà. Ciò a meno che non sia dimostrato il contrario: ma lo stesso fatto che i resistenti indichino due diversi fori, in ragione del domicilio, dimostra che non stanno parlando del luogo in cui venivano assunte le decisioni.

3. L'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'istante per intervenuta prescrizione del credito

Va premesso che la pronuncia Cass. n. 15346/2016 è intervenuta anche sul tema della legittimazione attiva della parte che chiedi il fallimento altrui, ribadendo ancora una volta come non sia richiesto "un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante e la conseguente insolvenza del debitore".

Il Fallimento fa valere nella presente sede un proprio credito risarcitorio nei confronti della società holding, che evidentemente risponde direttamente delle conseguenze anche risarcitorie delle proprie condotte.

L'art. 2497 c.c. stabilisce infatti che le società che esercitino attività di direzione e coordinamento di società ed agiscano



nell'interesse proprio o altrui "in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste"; l'ultimo comma chiarisce poi che, in caso di fallimento di una società figlia, l'azione andrà esperita dal curatore.

Ebbene, "la società di fatto holding risponde delle obbligazioni volontariamente assunte in nome proprio ma risponde anche delle obbligazioni risarcitorie derivanti dall'aver esercitato l'attività direttiva in modo estraneo alla fisiologica corretta gestione societaria e imprenditoriale; e in tale secondo caso l'obbligazione risarcitoria sorge nei confronti dei creditori delle società figlie per il sol fatto che l'agire illecito abbia causato il danno all'integrità patrimoniale della società diretta e coordinata, tale da renderne il patrimonio sociale insufficiente a soddisfare le pretese dei creditori" (in motivazione Cass. n. 15346/2016).

La parte resistente afferma che l'accertamento incidentale del credito dell'istante dovrebbe necessariamente concludersi in senso negativo: infatti la responsabilità risarcitoria ex art. 2497 c.c. avrebbe natura extracontrattuale con conseguente termine di prescrizione quinquennale: poiché le condotte allegate dalla parte ricorrente come produttive di danno si sarebbero realizzate in epoca anteriore al quinquennio



precedente la notificazione del ricorso introduttivo, il credito sarebbe estinto con conseguente necessario rigetto dell'istanza di fallimento per carenza di legittimazione attiva.

Anche a voler accedere alla tesi propugnata dalla parte resistente della natura extracontrattuale della responsabilità ex art. 2497 c.c., non aderendo al diverso orientamento giurisprudenziale recentemente espresso da diverse sezioni specializzate in materia di impresa (Trib. Milano sez. Specializzata in materia di imprese, sent. 26.2.2016 e Trib. Venezia sez. Specializzata in materia di imprese, sent. 14.3.2016) che hanno affermato che la responsabilità ex ad. 2497 c.c. ha carattere contrattuale con applicazione del termine ordinario di prescrizione, l'eccezione è infondata.

Infatti deve ritenersi che il termine di prescrizione inizi a decorrere dal giorno di pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento della società etero diretta che lamenti un danno atteso che il singolo atto gestorio va valutato come lesivo o meno dell'interesse della società solo all'esito della gestione complessiva. Vale sempre il principio per cui il dies a quo inizia a decorrere solo quando il danno si sia concretamente prodotto e manifestato (in tal senso App. Venezia, sent. 12 marzo 2013).

Inoltre, atteso che l'art. 2497 cc ai fini della sussistenza della responsabilità della capogruppo prevede la necessità del

verificarsi di un danno per effetto dell'attività di direzione di coordinamento svolta in violazione dei principi di corretta gestione, l'inizio del decorso del termine di prescrizione quinquennale andrà fatto risalire al momento in cui si verifica l'insufficienza patrimoniale in conseguenza dell'illecita condotta della holding. Ebbene il momento in cui risulta essersi senz'altro verificata detta fattispecie è da ricondurre, in assenza di differenti specifici indici, a quello della dichiarazione di fallimento (in tal senso cfr. Trib. S.M. Capua Vetere, sent. 16 luglio 2014).

Analogo principio è consolidato nella giurisprudenza di legittimità in materia di azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art. 2394 c.c. promossa dal curatore fallimentare ex art. 146 l.f. laddove si afferma la sussistenza di una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento (Cfr Cass. sent. n. 24715/2015).

Da ultimo, al contrario della tesi affermata dai resistenti, proprio il fatto che il fallimento ricorrente invochi l'azione dei creditori ne garantisce la posizione di terzietà: i creditori infatti sono soggetti terzi rispetto alla società della cui cattiva gestione si dolgono.

In conclusione sul punto, in difetto di prescrizione del credito, il fallimento è legittimato a chiedere il fallimento ove sussistano,

come si tratterà di seguito, i presupposti della fattispecie di cui all'art. 2497 cc, nonché il presupposto dell'insolvenza.

4. La sussistenza della Holding di fatto occulta e la violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, con conseguente sussistenza del credito risarcitorio

Secondo la giurisprudenza ormai consolidata la holding personale ricorre ogni qualvolta una persona fisica agisca in nome proprio, per il perseguimento di un risultato economico ottenuto attraverso attività svolta professionalmente, con organizzazione e coordinamento dei fattori produttivi: il che consente la configurabilità di una autonoma impresa assoggettabile a fallimento, sia quando la suddetta attività si espliciti nella sola gestione del gruppo (cd. holding pura), sia quando abbia natura ausiliaria o finanziaria (cd. holding operativa). La ricostruzione non muta se si discuta di una holding resa in forma societaria invece che da una singola persona fisica.

La configurabilità della holding è stata elaborata dalla nota "sentenza Caltagirone" (Cass. SSUU n. 1439/1990) e poi confermata dalle successive decisioni delle Corti di legittimità e merito (Cass. n. 405/1999, Cass. n. 3724/2003, Cass. n. 25275/2006; App. Catania, 18.1.1997; Trib. Padova 2.11.2001;



Trib. Vicenza 23.11.2006; Trib. Napoli 8.1.2007; App. Milano 17.6.2008; Trib. Milano, 7.4.2011; Trib. Roma, 8.11.2011).

I dubbi inizialmente posti dalla dottrina e dalla giurisprudenza in ordine alla necessità ai fini del riconoscimento della società di fatto holding del presupposto della spendita del nome della società medesima nei rapporti esterni è stato risolto da Cass. n. 15346/2016, che in modo convincente ha statuito che la società di fatto holding "esiste come impresa commerciale per il solo fatto di essere stata costituita tra i soci col fine della direzione unitaria delle società commerciali figlie, vale a dire per l'effettivo esercizio dell'attività di direzione e controllo oggi esplicitamente considerata dall'art. 2497 e seg. Cod. civ." (in motivazione). La spendita del nome della società, nel momento in cui si discute non tanto di una società di fatto quanto specificamente di una società occulta, ove evidentemente il rapporto sociale tra i soci di fatto non è stato reso noto all'esterno "non ha senso": "non ha senso perché (...) è propria di quella fattispecie giustappunto la concordata volontà dei soci che ogni rapporto con i terzi venga posto in essere per conto della società ma non in suo nome. Sicché (...) è assolutamente pacifico che in casi del genere, gli atti di impresa, se esistenti in termini oggettivi, sono sempre stati posti in essere "per conto" di un soggetto diverso da quello che appare. E se ricorrono gli altri elementi previsti dall'art. 2247



macchinari usati e nuovi e loro riparazione); una sostanziale coincidenza di attività e organizzazione per l'intervenuta cessione di fatto della azienda da a attuata attraverso un passaggio atomistico dei beni strumentali, di parte del magazzino (circostanze risultanti dai documenti sub 12: fatture emesse da negli anni 2010-2011 e schede contabili) e di alcuni dipendenti (come testimoniato dal fatto che almeno sette dipendenti furono, dopo il licenziamento, riassunti presso cfr. doc. n. 13); il fatto che G.M. abbia condotto in locazione e abbia la propria sede legale nell'immobile di via Arma di Cavalleria di proprietà di mentre occupa attualmente l'immobile di via Casonetto, sede di l'esistenza di ricavi derivanti da fatturati intercompany tra e G.M.: un tanto si ricava dall'acquisto di stock fallimentari di beni venduti da G.M. a e poi rivenduti alla prima.

Sono peraltro infondate le difese svolte sul punto dalla resistente.

Infatti in primo luogo non rileva che Michele non sia stato socio di atteso che ai fini che qui interessano non è necessario che tutti i soci della holding siano anche soci in tutte le società figlie: ciò che rileva è che coloro che vengono individuati come gestori della holding di fatto abbiano in concreto la possibilità di indirizzare le attività delle società figlie,

che proprio per questa ragione vengono definite "eterodirette"; questa "possibilità" può estrinsecarsi in molteplici maniere: ad esempio in ragione del ruolo gestorio personalmente assunto nelle società figlie o in ragione dei rapporti familiari o professionali con chi detto ruolo gestorio nelle figlie ricopre.

Inoltre la circostanza che dal febbraio 2011 Francesco Bifolco abbia assunto la carica di liquidatore di e che ne fosse amministratore da dicembre 2010 non inficia la ricostruzione dei presupposti di sussistenza della holding costituita tra i due

né incide sulla valutazione che più oltre verrà svolta del carattere abusivo della attività di direzione e coordinamento, atteso che attraverso i numerosi rapporti commerciali intercompany (acquisti di stock fallimentari e acquisti di altri beni tra le due società), di fatto ha finanziato l'avvio ed il consolidamento dell'attività di e tale operazione è iniziata, come è documentalmente dimostrato, antecedentemente al dicembre 2010 (vedasi fatture di aprile e novembre 2010 sub doc. n. 12).

Va per altro verso considerato come il fatto che dalla fine dell'anno 2010 subentri ai due nell'amministrazione di il Bifolco non vale a inficiare le considerazioni esposte: invero deve ritenersi che il nuovo amministratore sia stato la figura professionale incaricata dai soci per tentare di



traghettare verso la soluzione della crisi. E infatti il professionista si è occupato personalmente e professionalmente della procedura ex art. 182 bis l.f. prima e di quella di concordato preventivo poi: ebbene, dette attività venivano pur sempre svolte su incarico della società; i soci di che a ciò lo avevano incaricato sono pur sempre Giannino e la madre di Michele ed i soci di che - si è detto - ha in parte beneficiato della scorretta condotta di direzione, sono ancora Michele e Giannino. Ancora, non è decisiva la circostanza che le attività di e non siano esattamente e totalmente sovrapponibili: ciò che rileva è l'intreccio di attività tra le due società che, nonostante la non perfetta coincidenza, è stato creato. Tanto detto in ordine alla presenza di indici che inducono ragionevolmente a ritenere sussistente la società di fatto holding occulta in parola, occorre valutare la sussistenza del carattere abusivo della attività di direzione e coordinamento svolta dalla stessa.

Deve a tale proposito ritenersi sussistente il carattere abusivo in forza delle seguenti circostanze, documentate dalla parte istante (v. docc. nn. 12 e seguenti): vanno evidenziati alcuni rapporti commerciali per cui tra il 2010 e il 2011 risulta avere acquistato da una parte di beni a un valore presumibilmente pari al costo di acquisto (quindi

acquista sul mercato, rivende a ma nulla guadagna dall'operazione); inoltre ha acquistato da stock fallimentari il cui prezzo è stato posto in compensazione con i canoni di locazione, che avrebbe invece dovuto incassare (con riduzione dell'esposizione di nel 2010 ha acquistato da "stock fallimentari" maturando anche alcune perdite (come nel caso dello stock Vencato: ha conseguito una perdita di euro 15.000, e sotto il profilo finanziario è stata privata di liquidità per euro 171.772,00); va inoltre evidenziata la sostanziale (non essendo stata formalizzata) cessione, più sopra descritta, definitivamente compiutasi tra dicembre 2010 e agosto 2011, della azienda da a con conseguente privazione della prima di una parte del proprio business e della propria redditività.

Vi è altresì da sottolineare ai fini della ravvisabilità del carattere abusivo della attività della holding, la seguente vicenda: Michele avendo acquistato nel 2011 crediti di Banca Padovana di Credito Cooperativo e Mps nei confronti di (per i quali erano state iscritte ipoteche giudiziali sui beni del padre Giannino), li cedeva nel 2015 a consentendole di utilizzarli in compensazione del credito di nei propri confronti, che al 31.12.14 ammontava a più di 350.000 euro; il tutto con evidente pregiudizio degli interessi di e



vantaggio per la famiglia ovvero tutta l'operazione ha
privato di liquidità, che avrebbe anche potuto utilizzare
nella trattativa col ceto bancario, visto che per il debito
in piena crisi alla vigilia dell'accesso alla procedura di
concordato era chirografario, ma aveva la fondamentale
funzione di salvare le proprietà di Giannino vincolate a
garanzia.

Ancora, appare essere stata utilizzata come
"portafoglio" di famiglia: in tal senso va interpretato l'utilizzo di
fondi (Euro 155.365,68) da parte di Giannino per
attività inerenti La Rosa Dancing S.r.l. e totalmente estranee
alla gestione di come emerge dal verbale di
informazioni rese da Giannino al Curatore.

Inoltre nel novembre 2011 concludeva con G.M. un
contratto di locazione commerciale relativamente
all'immobile di via Arma di Cavalleria con canone annuo di
€ 42.000,00, da ritenersi incongruo, come si evince dalla
documentazione dimessa (perizia di stima sub doc. n. 20).

Inoltre con riferimento alla ricorrenza del presupposto della
eterodirezione abusiva va sottolineata la circostanza per cui
è stata utilizzata per favorire l'accordo ex art. 182 bis l.f. di

In particolare, nell'ambito dell'accordo di
ristrutturazione, veniva previsto un attivo rinvenibile, almeno in
parte, da libretto di deposito bancario di G.M. (per € 96.000,00)

e da effetti cambiari per € 400.000,00 rilasciati sempre dalla G.M.

Nel complesso dunque le vicende descritte testimoniano del fatto non solo che i membri della famiglia hanno disposto secondo le proprie esigenze dei denari delle società di cui erano soci o amministratori, ma del fatto - ben più pregnante ai fini che interessano oggi - che le società sono state dirette unitariamente dalla famiglia stessa, facendo operare le singole società figlie "come strumenti strategici per un interesse sovradimensionato" (Cass. 15346/2016 citata). In altri termini, v'è stata una prolungata ed articolata condotta funzionale a portare i valori aziendali all'esterno della a favore di facendo confluire in quest'ultima le attività di maggior valore (ossia il ramo d'azienda principale di depauperando la stessa.

In definitiva gli elementi raccolti e decritti consentono di concludere positivamente il più sopra illustrato accertamento incidentale sulla sussistenza di un credito dell'istante in forza di una responsabilità risarcitoria della ritenuta sussistente holding. Invero i danni cagionati dall'attività abusiva di direzione e coordinamento sono individuabili, tra l'altro, in relazione: all'operazione di acquisto da parte di di alcuni "stock fallimentari" da G.M. con maturazione di perdite; all'operazione di avvio parallelo della società con

sostanziale cessione dell'attività e sfruttamento dell'avviamento- cui può ricondursi un valore e dunque un danno per che la ricorrente quantifica in circa euro 290.000 (quantificazione peraltro non necessaria nella presente sede)-, che ha di fatto costituito una esternalizzazione dei ricavi, potendo da tale operazione inferirsi un danno indicato in oltre euro 300.000; ancora, all'operazione sopra illustrata di cessione di crediti che ha messo in condizione di portare in detrazione dal proprio debito verso una somma pari a euro 300.000; infine all'operazione di utilizzo di fondi per attività inerenti La Rosa Dancing srl da parte di Giannino per circa centocinquantamila euro e da ultimo all'operazione di locazione a canone incongruo dell'immobile di via Arma di Cavalleria, con conseguente cospicuo danno.

In conclusione sul punto, il Fallimento istante è legittimato a chiedere la dichiarazione di fallimento della holding ricostruita oggi, se ne ricorrano i presupposti.

5) Il presupposto dell'insolvenza

Ricorre invero anche il presupposto di cui all'art. 5 1.f.: la valutazione di insolvenza dell'imprenditore di cui sia chiesto il fallimento va condotta sulla base del patrimonio della società medesima e nel caso di specie, trattandosi di società occulta, non vi è alcun patrimonio attribuibile all'ente, che quindi non è

in grado di far fronte alla richiesta risarcitoria avanzata dal Fallimento istante.

Da ultimo va rigettata l'istanza di escussione testimoniale sui capitoli di prova articolati dalla resistente attesa l'irrelevanza e inammissibilità degli stessi, volti a dimostrare circostanze per i motivi illustrati irrilevanti o comunque smentite dalle risultanze documentali, come anche l'istanza di accertamento tecnico in quanto del tutto esplorativa.

Va pertanto dichiarato il fallimento della società holding occulta costituita tra Michele e Giannino

Trattandosi di una società irregolare svolgente attività commerciale, ai sensi dell'art. 147 l.f. va dichiarato altresì il fallimento in proprio dei soci Michele e Giannino

Il Tribunale, tutto ciò premesso,

dichiara

il fallimento della **società di fatto composta da Michele**


e Giannino legalmente rappresentata dai soci medesimi,

nonché dei soci illimitatamente responsabili **MICHELE**

nato a Rovigo il 23.06.1982, cod. fisc. ZNNMHL82H23H620M, residente a San Martino di Lupari (PD) in Via Gradenigo nr. 23,

e **GIANNINO** nato a Galliera Veneta (PD) il 26.06.1950, cod. fisc. ZNNGNN50H26D879K, residente a Castello di Godego

(TV) in Via San Pietro nr. 69;



nomina

la **Dott.ssa Micol Sabino** Giudice Delegato per la procedura e
Curatore il **Dott. Carlo Pampaloni** con studio in Padova, Via
Tirano nr. 25;

ordina

al legale rappresentante della società fallita di depositare
entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali
obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

stabilisce

il giorno **15.12.2017** alle ore **10,45** per procedere all'esame
dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

assegna

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per
l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che
vantano diritti reali mobiliari o personali su cose in possesso
della società fallita, perché presentino le relative domande e
la documentazione allegata con le modalità di cui al
novellato art. 93 L.F. mediante trasmissione delle stesse
all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con
spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non
ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali
domande trasmesse mediante deposito o invio per posta

IL CASO.it



presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 31 bis L.F.;

segnala

al curatore che entro dieci giorni dalla nomina, quest'ultima coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita

dispone

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

Padova, lì 31.07.2017

Il Presidente


Il Funzionario
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Nicasia Teresi

Depositato in Cancelleria
il 01/08/2017
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Nicasia Teresi

